



Sent. N° 364

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

N° 347 Reg. Gen.

In Nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele Cero
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia ed' Albania
Imperatore d' Etiopia

La Commissione d' Istruzione presso l' Alta Corte
di Giustizia, riunita nelle persone dei Signori Senatori:

Scaronetti Gaetano - Presidente

Castelli Michele

Messa Gian Carlo

Gismondi Antonio

Coffari Igino - membri effettivi

ha emesso la seguente

Sentenza

nel procedimento penale a carico di:

De Vecchis Beniamino fu Carlo e
fu Elisabetta Freda - nato a Coliano (Talerio) il
27 dicembre 1886 - residente in Roma - via Frascatore
n. 2 - medico, redattore - capo responsabile della
Rivista "La Stomatologia Italiana".

Perna Prof. Amedeo fu Vincenzo e fu
Lucia Cantarini - nato a Mormanno (Cosenza)
il 24 ottobre 1875 - residente in Roma - via Pasente
n. 37 - professore universitario - Senatore del Regno.

imputati

il 1° = del reato di cui all'art. 595 cap. 2° del Codice penale e 57 n. 1 dello stesso codice - in relazione all'art. 37 dell'Editto sulla stampa, perché, in uno stolloneino pubblicato nel n° 4 dell'annata 1941 della rivista "La Stomatologia Italiana" del quale espo De Vecchis è redattore capo responsabile, si offendeva la reputazione del prof. Silvio Palazzi, affermandosi che "nello scritto che il prof. Silvio Palazzi ha pubblicato in un autorevole giornale politico a larga diffusione, quale il Corriere della Sera, vi sono affermazioni di gravi fatti non rispondenti al vero che profondamente danneggiano la posizione morale raggiunta in Italia dall'odontoiatria."

il 2° = dello stesso reato, quale autore dello stolloneino di cui sopra.

In Roma, nell'aprile 1941 RTX.

Letti gli atti del procedimento e le conclusioni del Pubblico Ministero in data 10 febbraio 1942 XX.

Sentita la relazione del Senatore Commissario lce. Antonio Cismondi.

Ritenuto che il Prof. Silvio Palazzi con esposto diretto al Procuratore del Re Imperatore di Milano, in data 29 aprile 1941, querelarsi contro il Prof. Beniamino De Vecchis nella sua qualità di redattore - capo responsabile della rivista "La Stomatologia italiana", per il reato come sopra rubricato. Che il Procuratore del Re di Milano trasmetteva, per ragioni di competenza territoriale, al suo collega di Roma, la querela stessa la quale veniva poi confermata a mezzo di rogatoria dal querelante suddetto.

Che il De Vecchis, interrogato, previo ordine di comparizione, in merito all'imputazione contestatagli, dichiarava che l'articolo pubblicato nella rivista summenzionata, nel quale egli non rivisava alcun carattere diffamatorio o comunque offensivo, era stato dettato dal Senatore Prof. Amedeo Perna, rappresentante della categoria nel

L'indacato medico nazionale, in seguito ad una campagna contro E l'odontoiatria italiana iniziata dal Palazzi, su giornali a larga diffusione quali il "Corriere della Sera", ed il "Secolo XIX".

Che il querelante, nel prendere atto delle dichiarazioni rese dal De Vecchis in istanza nella querela contro di lui. - Che, data la estensibilità ope legis (art. 123 codice penale) della querela al Senatore Prof. Perna, gli atti venivano trasmessi dall'autorità giudiziaria ordinaria all'Alta Corte di Giustizia per il procedimento di sua competenza.

Ritenuto, peraltro, che con atto del quattro febbraio ultimo scorso, il prof. Silvio Palazzi, in un'aula a questa Commissione di Istruzione, ha formalmente dichiarato di rinviare, a tutti gli effetti di legge, la querela sporta il 29 aprile 1941 contro il prof. Beniamino De Vecchis, e messa di diritto al Senatore Perna e tanto questi quanto il De Vecchis hanno dichiarato con verbale del 9 febbraio u. s. di accettare la suddetta rinuncia.

Considerato che, trattandosi dell'imputazione di un reato perseguibile solo a querela di parte, la rinuncia che si estende di pieno diritto a favore del Senatore Perna, e che è stata accettata da entrambi gli imputati - estingue il reato.

Per questi motivi

Letti gli art. 595 cap. 2, 57 u. 1, 152, 155 codice penale; 378 codice di procedura penale; 18 del Regolamento giudiziario del Senato.

Sulle conformi richieste del Pubblico Ministero.

Declara

Non doversi procedere contro il prof. Beniamino De Vecchis ed il Senatore Prof. Amedeo Perna, in merito all'imputazione di cui in rubrica,

per estinzione del reato in seguito a emissione di querela.

Condanna il remittente Prof. Silvio Fallaci alle spese del procedimento.

Voti decisi in Roma il 18 febbraio 1942 XX

Il Presidente
Scavonetti

Il Cancelliere
della Corte
Don. Palanti



l. 5. 3. 42 fatto cancelliere
G. M. M.